

anno 11 numero 1 gennaio febbraio 2017

ISSN 1971-999 X

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario giurisprudenziale

fondato e diretto da Paolo Loro

anno 11 numero 1
gennaio febbraio 2017



email: info@exeo.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di espropriazione per pubblica utilità - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.espropionline.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui esse si riferiscono.

Copyright © 2017 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza, verificata in originale.

Periodico bimestrale registrato al Tribunale di Padova registro stampa 30 maggio 2007 n. 2087 | Numero finito di elaborare il 7 marzo 2017 | Materia: espropriazione per pubblica utilità | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | Codice ISSN 1971-999 X | EQL57 | Collana Osservatorio di Giurisprudenza | nic 278 | Prezzi: abbonamento annuale (6 numeri) € 100 IVA inclusa per i non abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it – € 75 IVA inclusa per gli abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it. Il pagamento va effettuato a EXEO srl con bonifico all'IBAN IT 70 J 01030 63010 00000 1176533 specificando nella causale "abbonamento rivista EQL bimestrale". Non sono ammessi pagamenti decurtati di spese di tesoreria | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000, 00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

www.espropionline.it - www.territorio.it - www.exeo.it

costringe l'amministrazione all'acquisizione del terreno dei Sig.ri Piredda in assenza del quale la continuità del Parco verrebbe interrotta...".Di qui la reiezione della censura.»

GIUDIZIO -> GIURISDIZIONE E COMPETENZA -> ACQUISIZIONE SANANTE -> ART. 42 BIS DPR 327/2001 -> INDENNIZZO/RISARCIMENTO -> COMPETENZA

Sintesi: Su ogni questione relativa all'ammontare dell'indennizzo quantificato dall'amministrazione in sede di adozione del provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis, il giudice amministrativo deve declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario.

Estratto: «Il terzo motivo attiene alla stima dell'area effettuata dall'amministrazione e ritenuta insufficiente dal ricorrente anche in relazione al valore attribuito in sede di espropriazione di aree limitrofe interessate dallo stesso procedimento espropriativo. In relazione a tale capo della domanda il Tribunale non può che declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario. Dopo qualche incertezza giurisprudenziale, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente attribuito al Giudice Ordinario tutte le controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità previste dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 (Cass. Civ. S.U. 29.10.2015 n. 22096). E non è superfluo ricordare che recentemente le Sezioni Unite della Cassazione si sono ripronunciate in materia precisando che in materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di "acquisizione sanante" ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ma anche quella avente ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto, ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo, "a titolo di risarcimento del danno", giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo "indennizzo per il pregiudizio patrimoniale" di cui al precedente comma 1, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 15283 del 25 luglio 2016). Su ogni questione relativa all'ammontare dell'indennizzo quantificato dall'amministrazione in sede di adozione del provvedimento acquisitivo, dunque, il Tribunale deve declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, potrà essere riproposta in applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a.»

L'INVALIDITÀ DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE NON VIZIA IN VIA DERIVATA IL DECRETO DI ESPROPRIO

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.5597 del 03/12/2016
Relatore: Paolo Marotta - Presidente: Santino Scudeller

PATOLOGIA -> DECRETO DI ESPROPRIO

Sintesi: L'adozione del decreto di esproprio, sostituendo il provvedimento provvisorio di occupazione d'urgenza, non consente che l'invalidità del provvedimento interinale di occupazione d'urgenza possa estendersi in via derivata anche nei confronti del successivo decreto

di esproprio, con la conseguente sopravvenuta improcedibilità del ricorso in caso di mancata impugnazione dello stesso ad opera del ricorrente.

GIUDIZIO → ANNULLAMENTO → ATTO PRESUPPOSTO

Sintesi: Se alla domanda di annullamento di atti propedeutici, non fa seguito la domanda di annullamento dell'atto finale, ed essa non sopraggiunge - eventualmente a mezzo di motivi aggiunti - neanche una volta che l'atto è stato portato a conoscenza delle parti del processo a mezzo di deposito documentale, al giudice non resta che constatare il venir meno di un oggettivo interesse a continuare il processo, non potendo gli esiti dello stesso sortire effetto caducatorio automatico sull'atto lesivo finale.

Estratto: «Il Collegio deve rilevare altresì che non risultano essere stati tempestivamente impugnati dagli odierni ricorrenti né gli atti deliberativi di approvazione del piano di edilizia economica e popolare né il decreto di occupazione né infine i decreti di esproprio intervenuti nell'aprile del 2004 (la translatio iudicii non può rimettere in termini i ricorrenti, atteso che il giudizio davanti al giudice ordinario è stato proposto nel giugno del 2006, quando ormai il termine decadenziale di impugnativa degli atti sopra richiamati era ormai scaduto). Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, cui questa Sezione ha già ritenuto di prestare adesione (T.a.r. Campania, Napoli sez. V, 3 novembre 2014 n. 5616; 13 agosto 2014 n. 4584), l'adozione del decreto di esproprio, sostituendo il provvedimento provvisorio di occupazione d'urgenza, non consente che l'invalidità del provvedimento interinale di occupazione d'urgenza possa estendersi in via derivata anche nei confronti del successivo decreto di esproprio, con la conseguente sopravvenuta improcedibilità del ricorso in caso di mancata impugnazione dello stesso ad opera del ricorrente (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 3 novembre 2009 n. 2797; Sez. IV, 27 marzo 2009 n. 1869; Sez. IV, 30 gennaio 2006 n. 2693; T.a.r. Puglia, Lecce, 7 luglio 2010 n. 1694). Questo orientamento è stato ulteriormente confermato dal Consiglio di Stato (sez. IV, 29 ottobre 2015, n. 4955) che ha avuto modo di precisare che se “alla domanda di annullamento di atti propedeutici, non fa seguito la domanda di annullamento dell'atto finale, ed essa non sopraggiunge - eventualmente a mezzo di motivi aggiunti - neanche una volta che l'atto è stato portato a conoscenza delle parti del processo a mezzo di deposito documentale, al giudice non resta che constatare il venir meno di un oggettivo interesse a continuare il processo, non potendo gli esiti dello stesso sortire effetto caducatorio automatico sull'atto lesivo finale (CdS sez. V, n. 1519/2004; Sez. VI, n. 5559/2007; n. 207/2008, 2766/2010)”»

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → IPOTESI DI APPLICAZIONE → IN ESECUZIONE DI GIUDICATO

Sintesi: In esito di azione risarcitoria il giudice amministrativo può - contestualmente alla condanna al risarcimento - invitare l'amministrazione a restituire il bene o ad acquisirlo tramite articolo 42-bis.

Estratto: «Il Collegio rileva tuttavia che per le particelle 796/a e 797 del foglio 35, pur assoggettate a procedura di esproprio (come risulta dal decreto n. 41 del 21 aprile 2004, con il quale sono stati prorogati i termini di cui al decreto di occupazione d'urgenza n. 39 del 26 marzo 1999 per il completamento degli atti espropriativi relativi anche alle predette particelle) non è stata comprovata l'esistenza di alcun titolo, valido ed efficace, idoneo al trasferimento della proprietà (decreto di esproprio, contratto, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis). Conseguentemente deve essere affermata la permanenza della situazione di illiceità in cui versa il Comune di Acerra, in relazione alla quale la predetta amministrazione è tenuta a restituire le aree

illegittimamente occupate (particelle 796/a e 797 del foglio 35), previa rimessione nel pristino stato, fatta salva tuttavia la possibilità dell'amministrazione che utilizza sine titolo le aree in questione di verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., provvedendo in tal caso al risarcimento in favore delle parti ricorrenti del danno patrimoniale, in misura pari al valore venale dell'area occupata alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante e del danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell'area occupata). Con riguardo alla determinazione del valore venale delle aree illegittimamente occupate, ritiene il Collegio che l'amministrazione debba tener conto del prezzo del valore commerciale di aree aventi analoghe caratteristiche sotto il profilo urbanistico e geomorfologico. Sia che ritenga di restituire le aree illegittimamente occupate (previa rimessione nel pristino stato) sia che ritenga di poter emanare, sussistendone i presupposti, il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il Comune di Acerra è tenuto, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a provvedere nei confronti delle parti ricorrenti al risarcimento del danno da occupazione illegittima (limitatamente alle particelle 796/a e 797 del foglio 35), da quantificarsi, in base al combinato disposto dell'art. 34, comma 4, c.p.a. e dell'art. 42-bis, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, nella misura del 5% annuo del valore venale delle aree occupate, da computarsi dalla data di scadenza del decreto di occupazione (legittima) alla data di regolarizzazione della fattispecie.»

L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE VIE PUBBLICHE CONFIGURA UNA MERA PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.2294 del 05/12/2016

Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Angelo Gabbricci

GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → DOMANDA RESTITUTORIA

Sintesi: La domanda restitutoria va promossa presso il giudice ordinario.

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO
→ INDICI E PRESUNZIONI → CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI →
NATURA DICHIARATIVA

Sintesi: L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune; da essa consegue una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile - con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività -, mediante un'azione negatoria di servitù.

Estratto: «Resta così soltanto da considerare la richiesta di restituzione dell'area di proprietà Boggio, occupata, secondo la ricorrente, senza alcun titolo dal Comune, e la conseguente richiesta risarcitoria. Al riguardo, preme chiarire in punto di fatto che, in ragione di quanto rappresentato e documentato da entrambe le parti costituite, non risultano adottati dal Comune di Zibido San Giacomo atti volti a realizzare l'espropriazione del terreno di cui si lamenta la trasformazione in

strada destinata all'uso pubblico. Sulla natura puramente dichiarativa e, dunque, di atto non autoritativo ma paritetico della delibera n. 402 del 1994 ci si è già soffermati in precedenza, sicché non resta che prendere atto, in ordine alle surriferite domande, dell'estraneità della vicenda alla previsione dell'art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a. in quanto, come ritenuto dal Consiglio di Stato (cfr., ex multis, sez. V, sentenza del 10 settembre 2009, n. 5422, avente ad oggetto l'annullamento di una nota comunale di inclusione di una strada privata fra le strade vicinali, ossia fra le strade ad uso pubblico) la disposizione citata va interpretata in senso costituzionalmente orientato (secondo le note sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006 cit.), dovendosi escludere che essa abbia esteso l'alveo della giurisdizione amministrativa a liti - come la presente - non riconducibili, nemmeno mediamente, all'esercizio di un pubblico potere (cfr., in terminis, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, VII, 18.02.2016 n. 870; Cass., sez. un., 27 gennaio 2010, n. 1624; id., 17 marzo 2010, n. 6806; nonché, Cons. St., VI, 7 aprile 2010, n. 1968; id., IV, 30 settembre 2013, n. 4844). In siffatte evenienze, in altri termini, è indubbio che la posizione giuridica fatta valere sia di diritto soggettivo, poiché per la prevalente giurisprudenza l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune; da essa consegue una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile - con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività -, mediante un'azione negatoria di servitù (cfr. Cassazione Civ., Sez. Un., 27/01/2010, n. 1624; Consiglio di Stato, IV, 31.03.2015, n. 1681; id., V, 7.12.2010, n. 8624; id., 1° dicembre 2006, n. 7081; arg. anche ex Cons. St., VI, 8 ottobre 2013, n. 4952; id., 25 novembre 2013, n. 5596; e, da ultimo, in terminis, T.A.R. Puglia, Bari, I, 29/09/2016 n. 1153). Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può che concludersi per la estraneità, in parte qua, della controversia per cui è causa, dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice adito.»

RETROCESSIONE: IL COMUNE NON PUÒ ESERCITARE LA PRELAZIONE NEI CONFRONTI DI SE STESSO

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.24784 del
05/12/2016**

**Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito - Presidente: Salvatore
Salvago**

**TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI -> TITOLO -> RETROCESSIONE -
> DIRITTO DI PRELAZIONE DEL COMUNE -> OGGETTO**

Sintesi: Il diritto di prelazione spettante al Comune in caso di retrocessione è esercitabile nei confronti dell'ente espropriante sulle aree rimaste inutilizzate, e consente l'acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile del Comune, che le utilizza per l'esecuzione delle opere di sua competenza e può darle in concessione per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità.

**TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI -> TITOLO -> RETROCESSIONE -
> DIRITTO DI PRELAZIONE DEL COMUNE -> LIMITI**

Sintesi: Il diritto di prelazione spettante al Comune in caso di retrocessione, quando l'ente espropriante sia lo stesso Comune, non è ipotizzabile, per l'impossibilità logica, prima ancora che giuridica, che l'amministrazione comunale, già titolare del diritto dominicale acquisito al patrimonio indisponibile eserciti la prelazione nei confronti di se stessa, per ottenere la proprietà di un'area da acquisire allo stesso patrimonio indisponibile.

Estratto: «8. L'invocato la L. n. 865 del 1971, art. 21, dispone che: "1. Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dello art. 16 e segg.. In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la corte di appello competente per territorio. 2. Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile. 3. Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti, per l'esecuzione delle opere di sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità".9. La disposizione in esame ha, dunque, istituito un diritto di prelazione a favore dei Comuni, esercitabile nei confronti dell'ente espropriante sulle aree rimaste inutilizzate, e consente l'acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile del Comune, che le utilizza per l'esecuzione delle opere di sua competenza e può darle in concessione per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità. Tale diritto, nel caso in cui, come nella specie, l'ente espropriante sia lo stesso Comune, non è tuttavia ipotizzabile, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, per l'impossibilità logica, prima ancora che giuridica, che l'amministrazione comunale, già titolare del diritto dominicale acquisito al patrimonio indisponibile (L. n. 865 del 1971, art. 35, ex comma 3) eserciti la prelazione nei confronti di se stessa, per ottenere la proprietà di un'area da acquisire allo stesso patrimonio indisponibile.10. Deve aggiungersi che il diritto di prelazione prevale sul diritto alla retrocessione (cfr. Cass. n. 17372 del 2012), che, nella specie, non è stato mai avanzato, e che il relativo esercizio da parte del proprietario espropriato (potendo, in tesi, riconoscersi alla delibera di passaggio del bene al patrimonio disponibile valore equipollente alla dichiarazione formale d'inservibilità; cfr. Cass. SU n. 14826 del 2008) avrebbe comportato un nuovo trasferimento coattivo dell'immobile in suo favore ma, in questo caso, egli non sarebbe stato creditore di alcuna indennità, ma, al contrario, sarebbe stato debitore del prezzo di retrocessione in quanto, come ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 8999 del 2004), a seguito di ablazione, il soggetto espropriato non conserva, neppure, una proprietà latente sul bene.»

INDENNIZZO DELLE SERRE: SERVE DIMOSTRARE LA LORO REGOLARITÀ URBANISTICA

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.24785 del
05/12/2016**

**Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito - Presidente: Salvatore
Salvago**

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE → INDENNITÀ DI ESPROPRIO → ACCETTAZIONE → EFFETTI → EFFETTI PER L'ACCETTANTE → ACQUIESCENZA ALLA PROCEDURA

Sintesi: L'atto definitivo cosiddetto di "concordamento bonario", con il quale l'espropriato accetta l'offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria "che abbia attinenza all'occupazione" oltre che all'espropriazione dell'immobile, non si estende all'indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell'ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso.

Sintesi: La rinuncia, contenuta nel verbale di concordamento dell'indennità di espropriazione, preclusiva di qualsiasi ulteriore pretesa correlata e correlabile alla perdita della disponibilità del bene, non interferisce con l'istituto dell'occupazione temporanea (e col relativo indennizzo), il quale: a) attribuisce alla p.A. il diritto di disporre del fondo privato per un periodo di tempo limitato, generando il diritto ad autonomo indennizzo; b) costituisce una fase del tutto distinta, autonoma e solo eventuale, e che ove l'amministrazione vi ricorra, ben può coesistere con la definizione del procedimento espropriativo mediante cessione volontaria (ovvero accettazione dell'indennità seguita da decreto di espropriazione).

Estratto: «2. Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha già affrontato e risolto, in senso favorevole ai ricorrenti, le questioni oggi dedotte, con le sentenze n. 1537, n. 3512 e n. 19324 del 2013, i cui principi esposti sono stati massimati (con riferimento alla sentenza n. 3512) nel seguente modo: "L'atto definitivo cosiddetto di "concordamento bonario", con il quale l'espropriato accetta l'offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria "che abbia attinenza all'occupazione" oltre che all'espropriazione dell'immobile, non si estende all'indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell'ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso". 3. Posto che, com'è coerente col sistema ed incontrovertito, il concessionario ha comunicato ai proprietari la (sola) indennità di espropriazione offerta dall'autorità amministrativa, e che tale indennità è stata accettata dagli odierni ricorrenti allo scopo di godere dei benefici premiali connessi, l'esegesi contenuta nell'impugnata sentenza non si giustifica al lume del tenore della rinuncia, trascritta per autosufficienza, contenuta nel verbale di concordamento, che, in coerenza con l'oggetto dell'offerta, ha precluso qualsiasi ulteriore pretesa dell'espropriando comunque correlata e correlabile alla perdita della disponibilità materiale e giuridica del bene ma senza interferire con l'istituto dell'occupazione temporanea (e col relativo indennizzo), il quale: a) attribuisce alla p.A. il diritto di disporre del fondo privato per un periodo di tempo limitato, privando il proprietario dei corrispondenti poteri e perciò comportando la trasformazione del correlativo diritto in diritto ad autonomo indennizzo ex art. 42 Cost., non assorbibile nell'indennità di espropriazione (Cass. sez. un. 7324/96, 5804/95, 6083/94 ed altre); b) nell'ambito del procedimento ablativo costituisce una fase del tutto distinta, autonoma e solo eventuale, e che ove l'amministrazione vi ricorra, ben può coesistere con la definizione del procedimento espropriativo mediante cessione volontaria (ovvero accettazione dell'indennità seguita da decreto di espropriazione). 3. Posto che, com'è coerente col sistema ed incontrovertito, il concessionario ha comunicato ai proprietari la (sola) indennità di espropriazione offerta dall'autorità amministrativa, e che tale indennità è stata

accettata dagli odierni ricorrenti allo scopo di godere dei benefici premiali connessi, l'esegesi contenuta nell'impugnata sentenza non si giustifica al lume del tenore della rinuncia, trascritta per autosufficienza, contenuta nel verbale di concordamento, che, in coerenza con l'oggetto dell'offerta, ha precluso qualsiasi ulteriore pretesa dell'espropriando comunque correlata e correlabile alla perdita della disponibilità materiale e giuridica del bene ma senza interferire con l'istituto dell'occupazione temporanea (e col relativo indennizzo), il quale: a) attribuisce alla p.A. il diritto di disporre del fondo privato per un periodo di tempo limitato, privando il proprietario dei corrispondenti poteri e perciò comportando la trasformazione del correlativo diritto in diritto ad autonomo indennizzo ex art. 42 Cost., non assorbibile nell'indennità di espropriazione (Cass. sez. un. 7324/96, 5804/95, 6083/94 ed altre); b) nell'ambito del procedimento ablativo costituisce una fase del tutto distinta, autonoma e solo eventuale, e che ove l'amministrazione vi ricorra, ben può coesistere con la definizione del procedimento espropriativo mediante cessione volontaria (ovvero accettazione dell'indennità seguita da decreto di espropriazione).»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE → SOPRASSUOLI → SERRE

Sintesi: Nel richiedere l'indennizzo per la perdita delle serre, il richiedente ha l'onere di dimostrarne la regolarità urbanistica, atteso che la costruzione di una serra che, pur costituita da strutture agevolmente rimovibili, sia destinata a far fronte ad esigenze continuative connesse a coltivazioni ortofrutticole, in quanto destinata ad alterare in modo duraturo l'effetto urbanistico territoriale, è, appunto, soggetta regime della concessione - ora permesso di costruire.

Estratto: «7. Se, infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, compete agli attori, che avevano chiesto l'indennizzo per la perdita delle serre, di documentarne la regolarità urbanistica, quale elemento costitutivo della domanda indennitaria - laddove la relativa negazione costituisce una mera difesa, va rilevato che l'impugnata sentenza ha accertato che le serre, per la loro entità (pag. 12, secondo e terzo rigo) erano soggette al previo rilascio della concessione edilizia, a prescindere dalle disposizioni della legislazione regionale. 7. Tale ratio decidendi non è attinta dal ricorrente, ed è peraltro conforme all'orientamento dei giudici amministrativi (cfr. TAR Lombardia n. 2223 del 2009 e ivi giurisprudenza citata), secondo cui la costruzione di una serra che, pur costituita da strutture agevolmente rimovibili, sia destinata a far fronte ad esigenze continuative connesse a coltivazioni ortofrutticole, in quanto destinata ad alterare in modo duraturo l'effetto urbanistico territoriale, è, appunto, soggetta regime della concessione - ora permesso di costruire.»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE → ESPROPRIO PARZIALE

Sintesi: In ipotesi di espropriazione parziale è dovuta un'unica indennità (ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione stessa) in modo da ristorare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua, non essendo, invero, concepibile, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, l'attribuzione di distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni.

Estratto: «8. Il quinto motivo, con cui si lamenta la violazione dell'art. 2043 c.c., in riferimento alla statuizione sub c) della narrativa, per non esser stati liquidati i danni riferiti alla parte residua del fondo, è infondato. Ed, infatti, in ipotesi di espropriazione parziale è dovuta un'unica indennità (ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto prima

dell'espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'espropriazione stessa) in modo da ristorare l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua, non essendo, invero, concepibile, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, l'attribuzione di distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni (cfr. da ultimo, Cass. n. 11504 del 2014). 9. Correttamente, dunque, i giudici del merito non hanno riconosciuto alcuna ragione di credito aquiliano, ritenendo la diminuzione patrimoniale inclusa nella somma concordata tra le parti a titolo indennitario; dovendo, appena aggiungersi che il profilo con cui si lamenta la mancata acquisizione dei due reliquati non è trattato in seno alla sentenza impugnata, e la relativa omissione avrebbe dovuto esser denunciata, e ciò non è stato fatto, mediante deduzione dell'afferente error in procedendo.»

IL PROPRIETARIO NON PUÒ CHIEDERE IL DANNO DA OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.2826 del 05/12/2016

Relatore: Nicola Maisano - Presidente: Solveig Cogliani

PATOLOGIA -> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA -> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA -> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA -> NON ESISTE

Sintesi: In nessun caso il terreno illegittimamente occupato, in forza della realizzazione di un'opera pubblica, diventa, per ciò solo, di proprietà pubblica. Conseguentemente, non può che essere ritenuta infondata una domanda risarcitoria radicata sul presupposto, in realtà insussistente, dell'intervenuta occupazione acquisitiva.

Estratto: «Sulla spinta della normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, l'istituto della così detta "occupazione acquisitiva" è stato espunto dal nostro Ordinamento (ammesso che ne abbia mai fatto parte), e conseguentemente non può non essere ritenuta infondata una domanda risarcitoria radicata sul presupposto, in realtà insussistente, dell'intervenuta occupazione acquisitiva. L'indebita occupazione di un terreno privato da parte della P.A., e la sua eventuale irreversibile trasformazione per la realizzazione di un'opera pubblica, non determina alcun passaggio di proprietà in favore della P.A. e, conseguentemente viene a mancare lo stesso presupposto di fatto dell'azione risarcitoria promossa dalla ricorrente. Tale eventuale indebita occupazione rimane un comportamento illecito permanente che l'amministrazione ha l'obbligo di fare cessare o restituendo il bene ai suoi legittimi proprietari, previa sua riduzione in pristino, ove modificato, ovvero, sussistendone i presupposti, acquisendolo al proprio patrimonio, attraverso il procedimento previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. In nessun caso però tale terreno, in forza della realizzazione di un'opera pubblica, diventa, per ciò solo, di proprietà pubblica; ed è conseguentemente priva di fondamento la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente sul presupposto della perdita di proprietà del suo terreno che sarebbe stato indebitamente occupato e trasformato dal comune di Bagheria.»

DANNO DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA: UN VENTESIMO ANNUO DEL VALORE ATTUALE DEL BENE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.5097 del 05/12/2016
Relatore: Roberto Giovagnoli - Presidente: Ermanno de Francisco

PROCEDURA → CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO → OCCUPAZIONI PARTICOLARI → ARCHEOLOGICI E CULTURALI, BENI

Sintesi: La pluralità delle proroghe evidenzia l'uso strumentale del potere di occupazione d'urgenza ed esclude il carattere urgente, atteso che una situazione d'urgenza ha necessariamente carattere temporaneo. Non si giustifica pertanto l'omissione del previo contraddittorio sulla base della asserita urgenza.

Estratto: «6. Risulta fondato, in particolare, il primo motivo di appello, con cui si lamenta l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il T.a.r. ha respinto il motivo ritenendo che il provvedimento impugnato fosse "intrinsecamente urgente, siccome motivato sulla necessità di eseguire, peraltro in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 50689/99 del 10 marzo 1999, lavori urgenti di puntellamento, contrasto e tiratura sulle strutture archeologiche ubicate nella particella demaniale". 7. Le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado non meritano conferma. Nel caso in esame, invero, il carattere urgente dei due decreti di occupazione temporanea oggetto di gravame risulta smentito dalla circostanza che essi si inseriscono in una serie provvedimento risalente al 1986, anno in cui la Soprintendenza ha adottato il primo provvedimento di occupazione, disponendo successivamente plurime proroghe (una dozzina circa) senza mai adottare il decreto di esproprio. Come correttamente deduce l'appellante, la pluralità delle proroghe evidenzia l'uso strumentale del potere di occupazione d'urgenza e, soprattutto, per quel che più rileva in questa sede, esclude il carattere urgente dei provvedimenti impugnati, atteso che una situazione d'urgenza ha necessariamente carattere temporaneo. Non sussistono, quindi, considerata la vicenda procedimentale nel suo complesso, quelle "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento" che ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 241 del 1990, giustificano la deroga all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento. 8. Peraltro, la stessa sentenza appellata, nel respingere il quarto e il quinto motivo del ricorso di primo grado (diretti a lamentare difetto di istruttoria ed eccesso di potere perché il sito archeologico sarebbe stato raggiungibile anche tramite un percorso carrabile alternativo) ha evidenziato come, sotto tale profilo, i provvedimenti impugnati siano espressione di scelte di merito dell'Amministrazione. Proprio la natura non vincolata dei decreti di occupazione (su cui concorda anche la sentenza appellata) conferma l'utilità che avrebbe avuto dell'apporto partecipativo dei privati, apporto illegittimamente precluso, nel caso di specie, dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento.»

PATOLOGIA → RISARCIMENTO DEL DANNO → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → CRITERI DI CALCOLO

Sintesi: Per ciascuna annualità di occupazione illegittima risulta equo quantificare il danno in un importo pari ad un ventesimo del valore attuale del fondo, comprensivo della rivalutazione (stante il riferimento al valore attuale del fondo), con l'aggiunta degli interessi legali dovuti per il ritardo.

Estratto: «10. È fondata, almeno sotto il profilo dell'an, anche la domanda risarcitoria, atteso che i ricorrenti sono stati illegittimamente privati del godimento del fondo per il periodo in cui l'occupazione temporanea si è illegittimamente protratta. In questo caso, pur avendo natura procedimentale del vizio che ha condotto all'annullamento, la spettanza del bene della vita emerge in re ispa: i ricorrenti sono proprietari illegittimamente privati del godimento dello stesso per tutto il periodo in cui si è protratta l'occupazione temporanea disposta dai provvedimenti annullati. Risulta sussistente pure il requisito della colpa: l'illegittimità riscontrata, derivante dalla violazione, peraltro reiterata nel tempo, di un principio fondamentale del procedimento amministrativo, già di per sé rappresenta, un indizio, grave preciso e concordante, idoneo a fondare una presunzione di colpa, rispetto alla quale l'Amministrazione non ha fornito elementi utili per dimostrare la scusabilità dell'errore commesso.11. Venendo al quantum, il Collegio ritiene di stabilire i criteri per la formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a.: premesso che la liquidazione del danno non può che avvenire in via equitativa, per ciascuna annualità di occupazione illegittima risulta equo quantificare il danno in un importo pari ad un ventesimo del valore attuale del fondo, comprensivo della rivalutazione (stante il riferimento al valore attuale del fondo), con l'aggiunta degli interessi legali dovuti per il ritardo. Sulla base di tali criteri il Ministero i beni e le attività culturali formulerà l'offerta di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a., entro il termine di giorni 45 decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.»

L'ACQUISIZIONE SANANTE RENDE IMPROCEDIBILE LA DOMANDA RESTITUTORIA

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.927 del 05/12/2016
Relatore: Tito Aru - Presidente: Francesco Scano

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → RAPPORTO COL GIUDIZIO RESTITUTORIO

Sintesi: Salva la formazione del giudicato restitutorio, l'emanazione, da parte della p.a. di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001, delle aree oggetto di occupazione illegittima determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse.

Estratto: «in materia di espropriazione per pubblica utilità, salva la formazione del giudicato restitutorio, l'emanazione, da parte della p.a. di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001, delle aree oggetto di occupazione illegittima determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse (cfr. Corte Cass. Civ. Sez. I, 31 maggio 2016 n. 11258).»

PATOLOGIA → ACQUISIZIONE SANANTE → ART. 42 BIS DPR 327/2001 → NATURA RECETTIZIA

Sintesi: All'acquisizione sanante si applica il principio in materia espropriativa secondo il quale l'effetto - di tipo traslativo- della titolarità del diritto avviene al momento dell'adozione dell'atto

ablatorio, restando ogni altra questione in ordine al momento dell'avvenuta effettiva conoscenza rilevante, al più, al solo fine della decorrenza del termine di impugnazione

Estratto: «è irrilevante la circostanza, peraltro meramente enunciata dal difensore dei ricorrenti, che non tutti avrebbero ricevuto la notifica dell'atto acquisitivo giacché, in materia espropriativa, l'effetto - di tipo traslativo- della titolarità del diritto avviene al momento dell'adozione dell'atto ablatorio, restando ogni altra questione in ordine al momento dell'avvenuta effettiva conoscenza rilevante, al più, al solo fine della decorrenza del termine di impugnazione.»

GIUDIZIO -> GIURISDIZIONE E COMPETENZA -> ACQUISIZIONE SANANTE -> ART. 42 BIS DPR 327/2001 -> INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Sintesi: In materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di "acquisizione sanante" ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ivi compreso il cosiddetto "risarcimento" del 5%.

Estratto: «Dopo qualche incertezza giurisprudenziale, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente attribuito al Giudice Ordinario tutte le controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità previste dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 (Cass. Civ. S.U. 29.10.2015 n. 22096).E non è superfluo ricordare che recentemente le Sezioni Unite della Cassazione si sono ripronunciate in materia precisando che in materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di "acquisizione sanante" ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ma anche quella avente ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto, ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo, "a titolo di risarcimento del danno", giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo "indennizzo per il pregiudizio patrimoniale" di cui al precedente comma 1, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 15283 del 25 luglio 2016).Su ogni questione relativa all'ammontare dell'indennizzo quantificato dall'amministrazione in sede di adozione del provvedimento acquisitivo, dunque, il Tribunale deve declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, potrà essere riproposta in applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a.»

OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA PER E.R.P.: RISPONDONO IN SOLIDO IL COMUNE E LA COOPERATIVA

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.2831 del 06/12/2016

Relatore: Solveig Cogliani - Presidente: Solveig Cogliani

SOGGETTI -> SOGGETTI ATTIVI -> DELEGA -> EDILIZIA RESIDENZIALE -> COOPERATIVA

Sintesi: Di un'occupazione illegittima di terreni di proprietà privata per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispondono in solido il Comune e la Cooperativa realizzatrice del programma costruttivo, salvo le eventuali azioni di regresso derivanti dai rapporti interni.

PATOLOGIA -> RISARCIMENTO DEL DANNO -> SOLIDARIETÀ

Sintesi: L'espropriazione o l'occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza dell'autonomo diritto di ciascuno di detti comproprietari al ristoro del pregiudizio verificatosi nel rispettivo patrimonio, e la possibilità per ciascuno di essi di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della quota di comproprietà del bene.

Estratto: «IV - Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima - decorrente dalla scadenza dell'occupazione avvenuta in forza del provvedimento di occupazione legittima (come accertato dalla sentenza citata 13 giugno 2008), con termine finale al momento in cui è venuta meno la situazione di illecita occupazione (emanazione del decreto di esproprio per le particelle 2356 e 2357 , nel 2009 e delibera del commissario in sede di temperanza per la particella n. 2355) - in accoglimento della stessa nei limiti di seguito precisati, devono essere condannati in solido il Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro tempore e la Coop. Edilgarden, salvo - come precisato anche nel precedente esaminato dal Tribunale, invocata dalla stessa parte ricorrente - le eventuali azioni di regresso derivanti dai rapporti interni.V - Con riguardo alla determinazione del quantum spettante va innanzitutto precisato che la condanna spetta pro-quota, dovendosi intendere che anche la precedente determinazione di questo Tribunale sia stata effettuata nei limiti della domanda ovvero di quanto spettante ad ognuno dei comproprietari. Deve essere, infatti, ribadita la validità del tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo cui, l'espropriazione o l'occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza dell'autonomo diritto di ciascuno di detti comproprietari al ristoro del pregiudizio verificatosi nel rispettivo patrimonio, e la possibilità per ciascuno di essi di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della quota di comproprietà del bene (v. Cass. 7 settembre 2001 n. 11497, Cass. civ. Sez. I, 18 marzo 2008, n. 7258). Inoltre, la somma dovuta è determinata applicando i valori (differenziati tra le particelle) come sopra indicati e determinati da parte del C.T.U., somma che, per ciascun anno di occupazione, dovrà essere rivalutata ed incrementata degli interessi legali.»

COMPETONO AL G.O. ANCHE LE QUESTIONI RIGUARDANTI FALCIDIE DELL'INDENNITÀ

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.2832 del 06/12/2016

Relatore: Nicola Maisano - Presidente: Solveig Cogliani

GIUDIZIO -> GIURISDIZIONE E COMPETENZA -> INDENNITÀ

Sintesi: Esulano dalla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura

espropriativa o ablativa”, indipendentemente dal fatto che non vengono contestati in sé i criteri di determinazione del valore del bene espropriato, ma la successiva decurtazione operata.

Estratto: «Invero l'unico punto di doglianza rispetto ai provvedimenti impugnati, avanzato in ricorso, consiste nella riduzione del 40% dell'indennità di espropriazione ivi determinata che, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe errata ed illegittima. Come può agevolmente ricavarsi dal disposto della lett. f dell'art. 133 c.p.a. esulano dalla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie riguardanti “la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, quale è certamente quella oggetto del presente ricorso, indipendentemente dal fatto che non vengono contestati in sé i criteri di determinazione del valore del bene espropriato, ma la successiva decurtazione operata. Nel caso in esame la controversia proposta rientra quindi nella giurisdizione del G.O. Il ricorso in esame deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., rientrando la controversia proposta rientra nella giurisdizione del G.O., dinanzi al quale il ricorrente potrà riassumerla nei modi e nei tempi normativamente stabiliti. In assenza di costituzione del comune di Gela, nulla per le spese.»

LA DESTINAZIONE A PARCHEGGIO PUBBLICO È VINCOLO ESPROPRIATIVO ANCHE SE REALIZZABILE DAI PRIVATI

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.2853 del 06/12/2016

Relatore: Federica Cabrini - Presidente: Cosimo Di Paola

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → VINCOLI URBANISTICI → PROMISCUI
→ PARCHEGGIO

Sintesi: Un vincolo a "parcheggi", quando l'eventuale realizzazione delle opere da parte dei privati, è comunque subordinata alla previa convenzione con il Comune, poiché, di fatto, le opere da realizzare sono destinate esclusivamente alla fruizione oggettivamente pubblica, costituisce un vincolo di natura espropriativa.

Estratto: «il vincolo conseguente alla destinazione di un'area a “Parcheggi”, quando, come nel caso di specie, emerge dall'esame delle n.t.a. al p.r.g. (artt. 19, 24 e 29), che l'eventuale realizzazione delle opere da parte dei privati, è comunque subordinata alla previa convenzione con il Comune “volta ad assicurare l'effettiva destinazione pubblica delle opere”, poiché, di fatto, le opere da realizzare sono destinate esclusivamente alla fruizione oggettivamente pubblica, costituisce un vincolo di natura espropriativa;»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → VINCOLI URBANISTICI → ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI → ESPROPRIATIVI → PARCO PUBBLICO

Sintesi: Il vincolo “Aree attrezzate a parco”, in quanto idoneo a privare il diritto di proprietà di ogni effettivo, utile e concreto contenuto, riveste natura sostanzialmente espropriativa, giacché il fondo, attratto alla fruizione gratuita da parte del pubblico indistinto, è privato di qualsiasi possibile potenzialità economica ed è, pertanto, nella sostanza espropriato.

Estratto: «il vincolo conseguente alla destinazione di un'area ad "Aree attrezzate a parco", in quanto idoneo a privare il diritto di proprietà di ogni effettivo, utile e concreto contenuto, riveste natura sostanzialmente espropriativa, giacché il fondo, attratto alla fruizione gratuita da parte del pubblico indistinto, è privato di qualsiasi possibile potenzialità economica ed è, pertanto, nella sostanza espropriato.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ → VINCOLI URBANISTICI →
 DECADENZA, REITERAZIONE, INDENNIZZO → DURATA E DECADENZA →
 CONSEGUENZE → OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE → ISTANZA DI RITIPIZZAZIONE
 → SILENZIO

Sintesi: Sussiste l'obbligo di riscontrare con un provvedimento espresso la richiesta di assegnazione di una nuova destinazione urbanistica, per la parte in cui sono decaduti i vincoli che hanno natura espropriativa. È pertanto illegittimo il silenzio all'istanza di ritipizzazione.

Estratto: «Nel caso di specie quindi, in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., sussiste l'obbligo del consiglio comunale di Palermo, competente per materia ex art. 1 l.r. n. 48 del 1991, di definire il procedimento avviato dai ricorrenti con l'istanza del 22/12/2015, riscontrando con un provvedimento espresso la richiesta di assegnazione di una nuova destinazione urbanistica al terreno di loro proprietà, per la parte in cui sono decaduti i vincoli che hanno natura espropriativa, di talché va in parte qua dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione comunale sulla predetta istanza, fermo restando che l'area non deve necessariamente conseguire la destinazione urbanistica (edificatoria) cui aspirano i proprietari, essendo in ogni caso rimesso al potere discrezionale dell'Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione meglio idonea e adeguata in relazione all'interesse pubblico generale al corretto assetto del territorio. Tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell'ampia discrezionalità di cui gode il Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio - appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza. Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Dipartimento, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza dei ricorrenti, nei successivi 120 (centoventi) giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune di Campobello di Mazara.»

È NECESSARIO L'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA DEI PROPRIETARI CATASTALI

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.5635 del 06/12/2016
Relatore: Pierluigi Russo - Presidente: Santino Scudeller

SOGGETTI → SOGGETTI ATTIVI → DELEGA → RESPONSABILITÀ

Sintesi: È configurabile in astratto la corresponsabilità - ai fini del risarcimento del danno derivante da illegittima occupazione - del concedente/delegante dei poteri espropriativi, qualora rimanga titolare di compiti di controllo e di stimolo dell'attività del delegato, in relazione al mancato o insufficiente esercizio dei propri compiti, ancorché non siano impugnati provvedimenti dallo stesso adottati.

SOGGETTI → SOGGETTI ATTIVI → DELEGA → LEGITTIMAZIONE PASSIVA → AZIONE RISARCITORIA

Sintesi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, stanti i poteri di controllo ad essa afferenti, è soggetto legittimato passivo nel giudizio risarcitorio per una illegittima occupazione commessa dalla mandataria Italferr spa, assieme ad essa con cui condivide in solido la responsabilità, nonostante la procura del 30.9.2002, con cui Italferr è stata autorizzata ad agire in nome e per conto di R.F.I. S.p.A. ed a porre in essere "gli atti di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza delle aree e degli immobili necessari per la realizzazione delle opere, compresi gli atti inerenti alle procedure espropriative destinati a soggetti pubblici e privati".

Estratto: «Vero è che con l'art. 6, comma 3, del D.M. 130-T del 31.10.2000 (come sostituito dal D.M. 60-T del 28.11.2002), il concessionario (inizialmente Ferrovie dello Stato S.p.A. poi R.F.I. S.p.A.) è stato delegato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del d.P.R. 327/2001, ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività previste dal T.U. espropri e che, a tali fini, "il Concessionario è equiparato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, alla autorità espropriante [...]". Tuttavia, osserva il Collegio, il comma 4 dello stesso art. 6 della concessione stabilisce che: "Il concessionario delegato esercita, in nome proprio, il potere espropriativo e ne è pertanto direttamente responsabile. Resta fermo che il Ministero, in quanto titolare dei poteri espropriativi, potrà impartire direttive al Concessionario per l'esercizio della delega, sostituendosi ad esso in caso di inerzia nell'esercizio del potere delegato, annullare, in sede di autotutela, gli atti illegittimi posti in essere nell'esercizio della delega, nonché revocare la delega stessa". Parimenti, col decreto legge 12 settembre 2014, n.133 - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 - di cui si dirà oltre, il Commissario è stato incaricato di provvedere all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione dell'opera, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Tuttavia, residuano importanti poteri in capo al suddetto Dicastero, atteso che, esemplificativamente, ai sensi dell'art.1, comma 1, l'incarico del Commissario "è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8"; ai sensi, del comma 7, "La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Resta dunque confermato che il Ministero concedente rimane titolare di compiti di controllo e di stimolo dell'attività del delegato, per cui, pur non essendo nella specie impugnati provvedimenti dallo stesso adottati, risulta ipotizzabile in astratto una sua eventuale corresponsabilità in relazione al mancato o insufficiente esercizio dei propri poteri ai fini del risarcimento del danno derivante da illegittima occupazione.7.4. Allo stesso modo, va respinta la speculare eccezione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., concessionario per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Vero è che, con atto del 30.9.2002, ha conferito procura speciale ad Italferr, autorizzandola ad agire in nome e per conto di R.F.I. S.p.A. ed a porre in essere "gli atti di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza delle aree e

degli immobili necessari per la realizzazione delle opere, compresi gli atti inerenti alle procedure espropriative destinati a soggetti pubblici e privati”. Tuttavia, anche da tale rapporto non consegue il difetto di legittimazione passiva della mandataria, la quale sarà tenuta a rispondere nei confronti dei terzi qualora si comporti illecitamente arrecando danni ovvero a restituire il bene illegittimamente occupato, ferma restando l’eventuale corresponsabilità solidale della mandante.»

PROCEDURA -> NOTIFICHE -> DESTINATARI -> DECEDUTI

Sintesi: La notifica al proprietario catastale, che sia diverso da quello effettivo, può reputarsi valida ed efficace soltanto quando il destinatario sia vivente. La notifica dell’atto eseguita nei confronti del proprietario catastale deceduto è da reputarsi come giuridicamente inesistente e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla temporanea assenza, alla irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto. Essa va effettuata nei confronti degli eredi, ove risultino, ovvero, nella fattispecie di cui all’articolo 16, comma 8, *tues*, è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.

Estratto: «8.3.1. Quanto al primo rilievo, precisato in fatto che R.F.I. non ha neanche dimostrato che la raccomandata, indirizzata al sig. Gaetano Petrella, sia stata effettivamente consegnata alle ricorrenti (non essendo stato esibito l’eventuale avviso di ricevimento), osserva il Collegio che una siffatta modalità non potrebbe comunque valere a perfezionare la notificazione, atteso che, ai sensi dell’art. 1 c.c., la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica. Ed invero, come chiarito in giurisprudenza, la notifica dell’atto eseguita nei confronti di un soggetto deceduto è da reputarsi come giuridicamente inesistente e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla temporanea assenza, alla irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto (cfr. Cassaz. civ., sez. II, 6.6.2013, n. 14360; Cassaz. civ., sez. trib. 12.1.2010, n. 311; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 12.5.2014, n. 2618). Né vale invocare in contrario il disposto dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. 372/2001 - a mente del quale “Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo” - in quanto, alla stregua del richiamato principio generale sulla capacità giuridica, la notifica al proprietario catastale, che sia diverso da quello effettivo, può reputarsi valida ed efficace soltanto quando il destinatario sia vivente e non quando, come nel caso in esame, sia deceduto. 8.3.2. Le osservazioni che precedono trovano conferma anche nella disciplina contenuta nell’art. 16 del T.U. espropri, pure richiamato nelle difese dalle parti resistenti, circa gli adempimenti da eseguire prima dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica al fine di garantire la partecipazione degli interessati, atteso che, ai commi 7 e 8, sono tenute ben distinte le situazioni relative alla irreperibilità oppure alla morte del proprietario dell’area oggetto delle opere. Infatti, se la comunicazione non ha luogo “per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato”, mentre “Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale”. Orbene, come si è già sopra rilevato, da un lato, il sig. Gaetano Petrella è stato erroneamente inserito nell’elenco degli “irreperibili”, dall’altro, non risulta che sia stato pubblicato alcun avviso su uno o più quotidiani. 8.3.3. Neppure può reputarsi che i privati dovrebbero subire le conseguenze del tardivo

aggiornamento delle risultanze catastali, atteso che un tale effetto sfavorevole non è previsto dalla normativa vigente e che l'esistenza in vita del destinatario è, piuttosto, agevolmente accertabile dall'amministrazione procedente attraverso la semplice consultazione del Registro dello stato civile. In definitiva, l'avviso di avvio del procedimento e del deposito della documentazione relativa al progetto definitivo dell'opera pubblica andava spedita agli eredi del sig. Gaetano Petrella, i quali avevano anche presentato dichiarazione di successione all'Agenzia delle entrate (in data 2.1.2002).»

PROCEDURA → CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO → OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA → OPERE STRATEGICHE

Sintesi: La previa, formale comunicazione al proprietario dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo costituisce obbligo per l'espropriante anche quando ha ad oggetto opere strategiche.

Estratto: «8.3.5. Infine, non è condivisibile neanche l'ultima deduzione difensiva, in quanto, come chiarito dall'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la previa, formale comunicazione al proprietario dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo costituisce obbligo per l'espropriante anche quando ha ad oggetto opere strategiche (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 21.8.2013, n. 4229; 11.11.2014, n. 5525). Invero, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 372 del 2001, la disposizione di cui al precedente comma 2, sull'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, non si applica ai fini dell'approvazione del "progetto preliminare" delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Tuttavia, derogando alla suddetta previsione, già l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, recante disposizioni di attuazione della L. 443/2001, in tema di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, disponeva che: "L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327". Il testo dell'art. 4, comma 2, del Decreto Lgs. 190/2002, abrogato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è poi confluito nell'art. 166, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che ne ha riprodotto il contenuto. È poi intervenuto il decreto legge 12.9.2014, n.133 - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (cd. sblocca Italia). In particolare, per quanto d'interesse nella presente controversia, l'art. 1, rubricato "Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale" prevede che: - l'Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (comma 1); - ai sensi del comma 2, allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, il Commissario provvede "all'approvazione dei relativi progetti" e, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle